



*Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:
Lelio Cacciapaglia*

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13

Reddito d'impresa

- 7 **Contratto di somministrazione stipulato dalla società figlia con la società madre: l'Amministrazione non può sindacare la necessità o l'opportunità dei costi rispetto all'oggetto dell'attività** - Cassazione n. 10319 del 20/5/15
- 7 **Merci rese entro l'anno: certezza e determinabilità oggettiva del valore richiesti dall'art.109 del Tuir** - Cassazione n. 9080 del 6/5/15
- 7 **Costi relativi a prestazioni di servizi: non rileva il momento di emissione delle fatture ma sono deducibili nell'esercizio in cui le prestazioni sono ultimate** - Cassazione n. 9068 del 6/5/15
- 8 **Realizzazione di un processo produttivo: non rientra tra le spese per ricerche e studi e non è deducibile integralmente** - Cassazione n. 9944 del 15/5/15
- 8 **Costi derivanti da fatture emesse per operazioni soggettivamente inesistenti: sono deducibili dal reddito d'impresa** - Cassazione n. 11661 del 5/6/15
- 9 **Sponsorizzazione di eventi sportivi e manifestazioni fieristiche: rientra tra le spese di rappresentanza se il contribuente non dimostra il fine diretto dell'incremento delle vendite** - Cassazione n. 10914 del 27/5/15 (riguarda disciplina pregressa)
- 9 **Interventi di recupero edilizio: la detrazione non spetta alle società immobiliari che ristrutturano immobili poi dati in locazione a privati** - Cassazione n. 12446 del 17/6/15
- 9 **Sanzione irrogata dalla Autorità garante della concorrenza e del mercato - non è deducibile** - Cassazione n. 10590 del 22/5/15
- 9 **La remunerazione all'amministratore di società di capitali investito di particolari cariche è indeducibile per la società se l'attività svolta non ha carattere gestorio** - Cassazione n. 11235 del 29/05/15

Iva

- 10 **Illegittimo il diniego di rimborso di un credito IVA futuro, oggetto di cessione in data anteriore all'esposizione del credito in dichiarazione** - Cassazione n. 13027 del 24/06/15
- 10 **Affittacamere: l'IVA per le spese di ristrutturazione è detraibile** - Cassazione n. 8628 del 29/4/15
- 10 **No alla nota di variazione per le operazioni inesistenti** - Cassazione n. 11396 del 3/6/15
- 10 **Falsa fatturazione** - Cassazione n. 10793 del 26/5/15
- 10 **Acquisto o ristrutturazione di immobile da adibire all'esercizio dell'impresa - detraibilità Iva** - Cassazione n. 11425 del 3/6/15
- 11 **Detrazione e rimborso IVA** - Cassazione n. 13267 del 26/6/15
- 11 **Niente IVA sulla caparra pagata alla stipula del preliminare** - Cassazione n. 10306 del 20/5/15
- 12 **Momento di effettuazione delle prestazioni spettacoliche ai fini IVA** - Cassazione n. 12280 del 12/6/15
- 12 **Le tasse versate dalla concessionaria di distribuzione gas concorrono alla base imponibile IVA** - Corte di Giustizia UE n. 256 del 11/6/15
- 12 **Riduzione dei prezzi praticati dalla casa madre e assoggettabilità dei bonus al trattamento fiscale di abbuoni o sconti** - Cassazione n. 11398 del 3/6/15
- 13 **Spese per ristrutturazione di immobili utilizzati per l'esercizio dell'impresa agrituristica - detrazione IVA** - Cassazione n. 11395 del 3/6/15
- 13 **Prova in caso operazione soggettivamente inesistente** - Cassazione n. 9546 del 12/5/15

Irap

- 13 **Spese di ristrutturazione dello studio elevate depongono per l'esistenza dell'autonoma organizzazione ai fini Irap - Cassazione n. 8638 del 29/4/15**
- 13 **Irap professionisti: la gestione dello studio in outsourcing fa scattare l'Irap - Cassazione n. 12287 del 12/6/15**
- 14 **Società commerciali in ogni caso soggette a Irap - Cassazione n. 10600 del 22/5/15**

Fiscalità persone fisiche

- 14 **Agevolazioni "prima casa": in caso di acquisto di un nuovo immobile entro 1 anno dalla vendita infraquinquennale dell'abitazione acquistata con le agevolazioni è necessario trasferirvi la residenza - Cassazione n. 8847 del 30/4/15**
- 14 **Benefici "prima casa": se si rivende l'immobile prima di 5 anni bisogna adibire a propria abitazione l'immobile successivamente acquistato - Cassazione n.7338 del 10/4/15**
- 14 **Benefici "prima casa": i gravi vizi di costruzione dell'immobile non sono sufficienti a evitare la decadenza per il mancato trasferimento - Cassazione n. 10586 del 22/5/15**
- 15 **Imposta di successione: deducibile il debito per mutuo contratto dal defunto in relazione a beni non di sua proprietà e dunque non compresi nell'attivo ereditario - Cassazione n. 9957 del 15/5/15**
- 15 **Classamento unità immobiliari: l'appartenenza alla categoria A/1 deve essere desunta dal confronto con l'unità tipo e non può essere esclusa per l'assenza di analoghe abitazioni nello stesso foglio mappale - Cassazione n. 12024 del 10/6/15**
- 15 **Benefici "prima casa": nel calcolo della superficie devono comprendersi anche i locali privi di abitabilità - Cassazione n. 12471 del 17/6/15**
- 16 **Benefici "prima casa": rileva esclusivamente la superficie utile esistente al momento dell'atto di acquisto - Cassazione n. 11973 del 9/6/15**
- 16 **Inefficace l'atto che costituisce il fondo patrimoniale costituito mediante beni in comunione legale - Cassazione n. 11862 del 9/6/15**
- 16 **Ex coniugi: deducibile l'accollo mutuo - Cassazione n. 6794 del 2/4/15**
- 16 **Cittadino Italiano residente all'estero: se ha il domicilio fiscale in Italia è qui che deve versare le imposte - Cassazione n. 9723 del 13/5/15**

Accertamento questioni sostanziali

- 16 **Unitarietà dell'ordinamento tributario ai fini dell'accertamento - Cassazione n. 10927 del 27/5/15**
- 16 **L'avviso di accertamento è "tendenzialmente" unitario - Cassazione n. 11421 del 3/6/15**
- 17 **Il reddito si deve desumere utilizzando i dati e le notizie inerenti al periodo - Cassazione n. 9973 del 15/5/15**
- 17 **È nulla la dichiarazione non conforme al modello - Cassazione n. 9973 del 15/5/15**
- 17 **Impugnazione cartella e non debenza delle somme ingiunte a titolo di sanzioni per gli anni pregressi - Cassazione n. 12768 del 19/6/15**
- 17 **Finanziamenti infruttiferi dei soci possono essere ricavi anche se c'è capacità di spesa - Cassazione n. 12764 del 19/6/15**
- 17 **Società estinte: il differimento non coinvolge le società già estinte al 13 dicembre 2014 - Cassazione n. 6743 del 2/4/15**

- 18 **Versamenti effettuati dal professionista sul proprio conto: permane la presunzione per cui sono considerati redditi imponibili, a meno di prova contraria** - Cassazione n. 9721 del 13/5/15
- 18 **Professionisti e prelevamenti c/c non giustificati** - Cassazione n. 12021 del 10/6/15
- 18 **Abuso del diritto** - Cassazione n. 6718 del 2/4/15
- 19 **Società di persone e maggiori utili accertati** - Cassazione n. 11989 del 10/6/15
- 19 **Medie di ricarico** - Cassazione n. 12285 del 12/6/15
- 19 **Obbligo di motivazione della sentenza** - Cassazione n. 13252 del 26/6/15
- 19 **Soci titolari effettivi dei debiti sociali** - Cassazione n. 13259 del 26/6/15
- 19 **Dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale** - Cassazione n. 12559 del 17/6/15
- 19 **Accertamento bancario** - Cassazione n.12276 del 12/6/15
- 20 **Liquidazione e cessione non consentono l'accertamento presuntivo** Cassazione n. 12285 del 12/6/15
- 20 **Accertamento IVA e falsa fatturazione** - Cassazione n. 10939 del 27/5/15

Accertamento da studi di settore

- 20 **Redditometro: il contribuente non deve dimostrare il nesso causale tra reddito e spesa** - Cassazione n. 7339 del 10/4/15
- 20 **Studi di settore: si applica sempre quello più recente** - Cassazione n. 12267 del 12/6/15
- 20 **Studi di settore: un lieve scostamento non giustifica l'accertamento** - Cassazione n. 7222 del 10/4/15
- 21 **Studi di settore** - Cassazione n. 10920 del 27/5/15

Accertamento e riscossione questioni procedurali

- 21 **La responsabilità patrimoniale nell'associazione non riconosciuta**
- 21 **L'accertamento tributario è illegittimo senza il PVC** - Cassazione n. 7843 del 17/04/15
- 21 **Il sostituto è tenuto al pagamento dell'imposta se il sostituto non versa la ritenuta** - Cassazione n. 9933 del 14/5/15
- 22 **Costituisce comportamento antieconomico continuare a investire nonostante l'improduttività** Cassazione n. 7863 del 17/4/15
- 22 **Accertamento induttivo legittimo se il contribuente non spiega l'antieconomicità del suo comportamento** - Cassazione n. 9722 del 13/5/15
- 22 **Obbligo del contraddittorio solo se sussistono incertezze sulla dichiarazione** - Cassazione n. 9740 del 13/5/15
- 22 **Regime del margine: il concessionario deve provare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione** - Cassazione n. 9736 del 13/5/15
- 23 **Avviso di accertamento: l'Agenzia può rettificarlo solo se ci sono nuovi elementi** - Cassazione n. 11421 del 3/6/15
- 23 **Accertamento: per i 60 giorni dalla verifica rileva l'emissione, non la notifica** - Cassazione n. 11088 del 28/5/15
- 23 **La presunzione di esercizio di attività occulta basata sui movimenti dei conti bancari del contribuente, può essere superata dall'accertamento positivo da parte della G.d.F. che il contribuente non ha svolto attività d'impresa** - Cassazione n. 13369 del 30/06/15
- 23 **Annullamento cartella** - Cassazione n. 12768 del 19/6/15

- 23 **Esenzione Iva per prestazioni sanitarie abusive: l'ufficio deve provare la singola prestazione abusiva - Cassazione n. 13138 del 24/6/15**
- 24 **Pignoramento ai danni del professionista: Equitalia non deve produrre in giudizio le cartelle di pagamento, è sufficiente il deposito dell'estratto del ruolo - Cassazione n. 12888 del 23/6/15**
- 24 **Accertamento con adesione: termini non interrotti dalla sospensione feriale dei termini - Cassazione n. 11632 del 5/6/15**
- 24 **PVC: è valido se sottoscritto da uno solo dei verificatori autorizzati all'accesso presso i locali - Cassazione n. 11993 del 2015**
- 24 **Presentazione dichiarazione: la prova solo la ricevuta dell'Agenzia - Cassazione n. 11236 del 29/5/15**
- 24 **Dichiarazioni rese in sede di verifica alla G.d.F.: sono elementi indiziari che da soli non sono sufficienti a costituire prova - Cassazione n. 11630 del 5/6/15**
- 25 **Risoluzione del contratto di cessione di ramo d'azienda: il cessionario resta comunque responsabile per le imposte e le sanzioni - Cassazione n. 11972 del 9/6/15**

Penale tributario

- 25 **La crisi di liquidità non giustifica l'omesso versamento IVA - Cassazione n. 18501 del 5/5/15**
- 25 **Crisi economica e omesso versamento di ritenute - Cassazione n. 21606 del 14/4/15**
- 25 **Cumulo giuridico delle sanzioni per l'intermediario che viola più volte le disposizioni in materia di trasmissione telematica delle dichiarazioni - Cassazione n. 11741 del 5/6/15**
- 26 **Le dichiarazioni di terzi sono prove presuntive - Cassazione n. 11630 del 5/6/15**
- 26 **Se la società è ammessa al concordato preventivo non c'è l'omesso versamento degli acconti IVA - Cassazione n. 15853 del 12/3/15**
- 26 **Reato tributario aggravato dal metodo mafioso - Cassazione n. 25353 del 17/6/15**
- 26 **Sequestro dei beni del commercialista - Cassazione n. 24967 del 16/6/15**
- 27 **Omessa versamento IVA e sequestro - Cassazione n. 24976 del 16/6/15**
- 27 **Reati tributari. La cancellazione della società non evita la confisca - Cassazione n. 24960 del 16/6/15**
- 27 **Più dichiarazioni in ritardo. Cumulo giuridico delle sanzioni - Cassazione n. 23123 del 18/6/15**

Contenzioso tributario

- 27 **Il contribuente non può proporre ricorso contro l'avviso di liquidazione notificato al notaio - Cassazione n. 9952 del 15/5/15**
- 27 **Motivi aggiunti nel processo tributario - Cassazione n. 7863 del 17/4/15**
- 28 **Per la notifica dell'atto nelle mani del portiere non serve la raccomandata A/R - Cassazione n. 10554 del 22/5/15**
- 28 **I documenti irrualmente prodotti in 1° grado devono ritenersi ritualmente prodotti nel giudizio di 2° grado - Cassazione n. 12783 del 19/6/15**
- 28 **Società cancellate dal registro delle imprese: per le obbligazioni non assolte l'Agenzia deve dimostrare l'effettiva distribuzione dell'attivo ai soci - Cassazione n. 13259 del 26/6/15**
- 28 **Notifica a mezzo posta: occorre l'attestazione da parte dell'ufficiale postale - Cassazione n. 12932 del 23/6/15**

Fiscale - varie

- 28 | **Assicurazione professionale. Copertura per il commercialista curatore** - *Cassazione n. 12872 del 22/6/15*
- 28 | **Adesione all'accertamento del curatore non autorizzato** - *Cassazione n. 13242 del 26/6/15*
- 29 | **Imposta di registro e ipotecarie - Ammissione al pagamento in misura fissa dell'imposta** - *Cassazione n. 10348 del 20/05/15*

REDDITO D'IMPRESA**Contratto di somministrazione stipulato dalla società figlia con la società madre: l'Amministrazione non può sindacare la necessità o l'opportunità dei costi rispetto all'oggetto dell'attività****Cassazione n. 10319 del 20/5/15**

In tema di imposte sui redditi, affinché un costo sostenuto dall'imprenditore sia fiscalmente deducibile dal reddito d'impresa non è necessario che esso sia stato sostenuto per ottenere una ben precisa e determinata componente attiva di quel reddito, ma è sufficiente che esso sia correlato in senso ampio all'impresa in quanto tale, e cioè sia stato sostenuto al fine di svolgere una attività potenzialmente idonea a produrre utili.

Rientra nei poteri dell'Amministrazione finanziaria la valutazione di congruità dei costi e dei ricavi esposti nel bilancio e nelle dichiarazioni e la rettifica di queste ultime, anche se non ricorrano irregolarità nella tenuta delle scritture contabili o vizi degli atti giuridici compiuti nell'esercizio d'impresa, con negazione della deducibilità di parte di un costo non proporzionato ai ricavi o all'oggetto dell'impresa.

Tuttavia, un siffatto sindacato non può spingersi sino alla verifica oggettiva circa la necessità, o quantomeno circa la opportunità (sia pure secondo una valutazione condotta con riguardo all'epoca della stipula del contratto) di tali costi rispetto all'oggetto dell'attività.

E tanto perché il controllo attingerebbe altrimenti a valutazioni di strategia commerciale riservate all'imprenditore.

Merci rese entro l'anno: certezza e determinabilità oggettiva del valore richiesti dall'art.109 del Tuir**Cassazione n. 9080 del 6/5/15**

I requisiti di certezza (in ordine all'an) e di obiettiva determinabilità (in ordine al quantum) dei componenti di reddito devono realizzarsi entro la fine del periodo d'imposta. Di conseguenza, concorrono a formare il reddito dell'esercizio di competenza anche i componenti la cui conoscenza sia sopravvenuta per il contribuente dopo la chiusura dell'esercizio (ma entro il termine impiegato per la redazione del bilancio ed entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione), purché i suddetti requisiti di certezza e di obiettiva (pertanto, documentabile) determinabilità siano maturati entro la fine dell'esercizio, in modo che non sia rimessa alla mera volontà delle parti la scelta dell'esercizio cui il componente è imputato.

In base a tale principio, concorrono a formare il reddito dell'esercizio le rese effettuate entro lo stesso esercizio (quindi, l'invenduto oltre le soglie contrattuali e restituito nel termine pattuito), certe e obiettivamente determinabili nell'esercizio, anche se (eventualmente) divenute note solo successivamente (nell'esercizio successivo), prima del termine stabilito per la redazione del bilancio e per la presentazione della dichiarazione.

Costi relativi a prestazioni di servizi: non rileva il momento di emissione delle fatture ma sono deducibili nell'esercizio in cui le prestazioni sono ultimate**Cassazione n. 9068 del 6/5/15**

I costi relativi a prestazioni di servizio, ai sensi dell'art.109 del TUIR, sono di competenza dell'esercizio in cui le prestazioni medesime sono ultimate, senza che abbia rilievo alcuno il momento in cui viene emessa la relativa fattura o effettuato il pagamento, con l'unica eccezione per i contratti di locazione, mutuo, assicurazione o altri accordi da cui derivino corrispettivi periodici, in relazione ai quali le spese per i corrispettivi sono imputabili all'esercizio di maturazione degli stessi.

Nel caso di specie, invece, erano stati dedotti costi sostenuti dalla contribuente per servizi vari (legali, consulenze, provvigioni, utenze) e riferentisi a prestazioni ricevute in anni diversi, all'epoca del pagamento fatto a seguito del c.d. "progetto di notula", ossia a un documento preparatorio immediatamente precedente l'effettivo saldo del corrispettivo, con ciò spostando il momento della deducibilità al momento di emissione della fattura pro - forma e/o del pagamento, piuttosto che al periodo di competenza coincidente con quello in cui le prestazioni sono ultimate.

Realizzazione di un processo produttivo: non rientra tra le spese per ricerche e studi e non è deducibile integralmente

Cassazione n. 9944 del 15/5/15

La Cassazione si è pronunciata sulla deducibilità dei costi sostenuti per le spese di manodopera, con riferimento alla realizzazione di un processo produttivo teso al risparmio energetico, rispetto ai quali:

- il contribuente aveva sostenuto che fossero integralmente deducibili ai sensi dell'art. 108 del Tuir, relativo alle spese per studi e ricerche;
- l'Amministrazione finanziaria aveva, invece, sostenuto che avrebbero dovuto essere dedotti nei limiti di 1/3, ai sensi dell'art. 103 del Tuir, riguardante le quote di ammortamento del costo dei diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno, dei brevetti industriali, dei processi, formule ed informazioni.

La Cassazione ha affermato che l'art. 103, non si applica esclusivamente agli acquisti di beni immateriali presso terzi, ma è diretto a disciplinare in via generale l'ammortamento del costo dei diritti su prodotti dell'ingegno, categoria a cui può essere ricondotto anche l'avviamento commerciale, che può anche essere considerato come un prodotto dell'ingegno.

Le spese oggetto di controversia, inoltre, non sono riconducibili alle spese relative a studi e ricerche, categoria in cui rientrerebbero gli esborsi finalizzati al potenziamento dell'impresa tramite energie intellettuali, attraverso attività che comportino il miglioramento dell'organizzazione aziendale o della competenza delle persone che con essa collaborano.

Alle spese in questione, dunque, si applica la disciplina di cui all'art. 103 del Tuir, con conseguente deducibilità nei limiti di 1/3.

Costi derivanti da fatture emesse per operazioni soggettivamente inesistenti: sono deducibili dal reddito d'impresa

Cassazione n. 11661 del 5/6/15

In tema di costi derivanti da fatture emesse per operazioni soggettivamente inesistenti la Cassazione ha affermato che:

- ai fini della detraibilità dell'IVA, una volta che l'ufficio abbia allegato elementi indiziari in ordine all'inesistenza, anche solo soggettiva, delle operazioni documentate dalle fatture contestate, incombe sul contribuente l'onere di dimostrare di non essere stato in grado di abbandonare lo stato d'ignoranza sul carattere fraudolento delle operazioni degli altri soggetti collegati all'operazione;
- i fini delle imposte dirette, i costi derivanti da fatture soggettivamente inesistenti possono essere dedotti dal reddito d'impresa in base all'art.8 del D.L. n.16/2012 in materia di costi da reato, sempreché si tratti di costi che a norma del Tuir non siano in contrasto con i principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità. Tale principio si applica retroattivamente in quanto l'art. 8, co.3 del D.L. n. 16/2012 stabilisce che le nuove disposizioni, ove più favorevoli, si applicano in luogo di quanto disposto dal co. 4-bis dell'art. 14 della legge n. 537/1993, previgente, anche per fatti, atti o attività posti in essere prima dell'entrata in vigore, salvo che i provvedimenti emessi in base al citato co. 4-bis non siano resi definitivi.

Sponsorizzazione di eventi sportivi e manifestazioni fieristiche: rientra tra le spese di rappresentanza se il contribuente non dimostra il fine diretto dell'incremento delle vendite.

Cassazione n. 10914 del 27/5/15 (riguarda disciplina pregressa)

Le spese di sponsorizzazione rientrano tra le spese di rappresentanza e sono deducibili se il contribuente prova che all'attività sponsorizzata sia riconducibile una diretta aspettativa di ritorno commerciale.

Nella fattispecie, l'Agenzia delle Entrate aveva sostenuto che le spese in questione non erano qualificabili come spese di pubblicità come aveva sostenuto il contribuente, ma come spese di rappresentanza.

Sul punto, la Cassazione ha affermato che la deducibilità delle spese relative ad un contratto di sponsorizzazione stipulato anche in favore di un terzo è ammessa purché il contribuente dimostri che sussista il requisito dell'inerenza. Tale prova deve consistere:

- ✓ nella giustificazione della congruità dei costi, rispetto ai ricavi o all'oggetto sociale;
- ✓ nella dimostrazione delle potenziali utilità per la propria attività commerciale o dei futuri vantaggi conseguibili attraverso la pubblicità svolta dall'impresa in favore del terzo, in termini di allargamento della clientela e di incremento dei ricavi.

La Cassazione ha riaffermato il principio consolidato per la distinzione tra le spese di rappresentanza e quelle di pubblicità, secondo cui:

- ✓ le spese di rappresentanza sono quelle affrontate per accrescere, come obiettivo immediato, l'immagine ed il prestigio della società e per potenziarne le possibilità di sviluppo, senza dare luogo all'aspettativa di un incremento delle vendite
- ✓ le spese di pubblicità o di propaganda sono quelle erogate per la realizzazione di iniziative tendenti prevalentemente alla pubblicizzazione dei prodotti o comunque dell'attività svolta, al fine diretto dell'incremento delle vendite.

Interventi di recupero edilizio: la detrazione non spetta alle società immobiliari che ristrutturano immobili poi dati in locazione a privati

Cassazione n. 12446 del 17/6/15

La detrazione per interventi di recupero edilizio spetta solo in relazione ai immobili produttivi di redditi fondiari e, pertanto, non è applicabile alla società immobiliare relativamente a lavori eseguiti su fabbricati ad uso abitativo poi concessi in locazione a privati, in quanto trattasi di immobili produttivi di redditi di impresa in capo alla società.

Sanzione irrogata dalla Autorità garante della concorrenza e del mercato - non è deducibile

Cassazione n. 10590 del 22/5/15

La sanzione pecuniaria irrogata dall'AGCM in materia di tutela della concorrenza e del mercato non influisce sulla nascita dell'obbligazione tributaria in quanto, derivando da attività illecita che si pone come autonoma ed esterna rispetto all'esercizio dell'impresa, non può qualificarsi quale fattore produttivo. A ciò si aggiunga che considerare quale costo deducibile la somma corrisposta come sanzione comporterebbe la neutralizzazione della sua ratio punitiva determinando, inammissibilmente, un risparmio d'imposta del tutto ingiustificato e contro l'invocato principio di legalità.

La remunerazione all'amministratore di società di capitali investiti di particolari cariche è indeducibile per la società se l'attività svolta non ha carattere gestorio

Cassazione n. 11235 del 29/05/15

Non sono deducibili, ai sensi dell'art.95 del TUIR le remunerazioni riconosciute dal Consiglio di Amministrazione ad alcuni amministratori investiti di particolari incarichi che rappresentano un'attività aggiuntiva rispetto all'amministrazione in senso stretto. L'art.2389, co.2, c.c. - che attribuisce al C.d.A. il

compito di deliberare la remunerazione spettante per gli amministratori investiti di particolari cariche - presuppone che quest'ultime:

- siano state previste nell'atto costitutivo e che siano state attribuite dall'assemblea o dall'organo amministrativo, ove ciò sia consentito dall'atto costitutivo o dall'assemblea o dalla legge e nei limiti ivi fissati;
- siano sempre espressione del potere gestorio;
- non configurino mere attività professionali.

IVA

Illegittimo il diniego di rimborso di un credito IVA futuro, oggetto di cessione in data anteriore all'esposizione del credito in dichiarazione

Cassazione n. 13027 del 24/06/15

Non può negarsi la richiesta di rimborso di un credito IVA da parte del cessionario dello stesso, anche se la cessione è avvenuta in un momento precedente l'evidenziazione del credito nella dichiarazione Iva presentata dal cedente, ossia quando il credito è futuro o solo sperato. Ai fini della cessione di un credito Iva, non è rilevante che esso sia esposto in una dichiarazione annuale, bensì è rilevante l'esistenza di uno specifico rapporto giuridico fiscale. Resta fermo l'obbligo di notificare l'avvenuta cessione del credito all'Amministrazione, in conformità alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato.

Affittacamere: l'IVA per le spese di ristrutturazione è detraibile

Cassazione n. 8628 del 29/4/15

L'Iva pagata per le ristrutturazioni delle case destinate all'attività di affittacamere è detraibile. Non rileva, infatti, la classificazione catastale dell'immobile, ma la strumentalità all'esercizio di impresa.

A prescindere dall'accatastamento (i fabbricati erano accatastati ad abitazione civile - A2) occorre valutare in concreto l'effettiva natura del bene in relazione agli scopi dell'impresa. Nel caso di specie, era legittima la detrazione dell'Iva pagata sulle opere di ristrutturazione.

No alla nota di variazione per le operazioni inesistenti

Cassazione n. 11396 del 3/6/2015

In materia di IVA, la regolarizzazione mediante emissione di nota di variazione non è ammessa con riferimento ad operazioni inesistenti per le quali sia stata emessa fattura dovendo quest'ultime essere esistenti e reali.

Falsa fatturazione

Cassazione n. 10793 del 26/5/15

La presunzione di falsa fatturazione non è superata dalla produzione della visura che attesta l'esistenza del fornitore, qualora lo stesso sia privo di una sede e di una struttura adeguata allo svolgimento dell'attività.

Acquisto o ristrutturazione di immobile da adibire all'esercizio dell'impresa – detraibilità Iva

Cassazione n. 11425 del 3/6/15

Per stabilire se sia detraibile o meno l'Iva riguardante l'acquisto o la ristrutturazione di un immobile da adibire all'esercizio dell'impresa, deve essere valutata l'intenzione del soggetto passivo di imposta, confermata da elementi obiettivi, di utilizzare il bene per fini aziendali; se, nel momento in cui procede all'operazione a monte, il soggetto passivo agisce come tale può beneficiare del diritto a detrazione dell'Iva dovuta o assolta per detto bene.

Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi poste in essere dai vari tipi di società costituiscono sempre ad ogni effetto - per presunzione iuris et de iure e quale che sia la natura dell'attività svolta - operazioni effettuate nell'esercizio di impresa, con conseguente applicazione dell'IVA sulle operazioni attive compiute. Per quanto riguarda, invece, agli acquisti di beni, ed in generale alle operazioni passive, non è sufficiente, ai fini della detraibilità dell'imposta, la qualità d'imprenditore societario, dovendosi altresì verificare in concreto:

- l'inerenza, cioè la stretta connessione con le finalità imprenditoriali, e
- la strumentalità in concreto del bene acquistato rispetto alla specifica attività imprenditoriale, compiuta o anche solo programmata

La strumentalità dell'immobile non può essere desunta dalla sola categoria catastale, ma deve essere analizzata considerando il concreto esercizio dell'attività del contribuente e l'asservimento dell'immobile a tale attività (nel caso di specie, non è stata ritenuta detraibile l'iva afferente all'acquisto di un immobile, strumentale per natura - cat. A/10, mai stato destinato a sede legale dell'azienda, avente per oggetto sociale il commercio all'ingrosso di frutta e verdura, e sebbene alcuni anni dopo l'acquisto l'immobile fosse poi stato locato).

Detrazione e rimborso IVA

Cassazione n. 13267 del 26/6/15

Alla mera presentazione della dichiarazione annuale IVA deve ricondursi l'effetto impeditivo della decadenza biennale, atteso che, con la compilazione dell'apposito "quadro", in cui deve essere riportata la esposizione del credito d'imposta e la richiesta di rimborso, il contribuente viene ad esercitare validamente il proprio diritto al rimborso. Pertanto, a seguito di tale adempimento, non è richiesta la successiva presentazione di una ulteriore istanza di rimborso - soggetta a termine di decadenza- con la conseguenza che la redazione del "modello" approvato con decreto ministeriale, ai sensi dell'art. 38 bis D.P.R. n. 633/1972, e l'osservanza delle formalità disposte nel medesimo decreto, attengono esclusivamente alla fase esecutiva della procedura di rimborso e non incidono in alcun modo sulla spettanza del credito e sul tempestivo esercizio del diritto al rimborso del credito che, una volta richiesto con la dichiarazione annuale IVA, rimane assoggettato soltanto all'ordinario termine di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c.

Ne consegue che, una volta manifestata in dichiarazione la volontà di recuperare il credito d'imposta, il diritto al rimborso, pure in difetto dell'apposita, ulteriore domanda, non può considerarsi assoggettato al termine biennale di decadenza, ma solo a quello di prescrizione ordinario decennale ex art. 2946 c.c..

Pertanto, nel caso di specie, avendo il contribuente esposto nella dichiarazione annuale 2003 il credito d'imposta maturato nell'anno 2002, ed avendo contestualmente richiesto il rimborso compilando il rigo RX del Modello Unico, ha legittimamente esercitato il proprio diritto al rimborso, impedendo la consumazione del termine biennale di decadenza ex art. 21 D.lgs. n. 546/1992.

Niente IVA sulla caparra pagata alla stipula del preliminare

Cassazione n. 10306 del 20/5/15

Se il contratto preliminare non viene adempiuto, le somme corrisposte a titolo di caparra hanno natura risarcitoria. Il versamento di una somma a titolo di caparra confirmatoria a corredo di un contratto preliminare di compravendita immobiliare, rimasto, poi, inadempito, non determina l'insorgenza del presupposto impositivo dell'IVA.

Momento di effettuazione delle prestazioni spettacolistiche ai fini IVA**Cassazione n. 12280 del 12/6/15**

Le attività spettacolistiche godono di un trattamento fiscale particolare in ordine alle modalità di applicazione dell'Iva. Tali attività si caratterizzano per lo svolgimento davanti al pubblico, che ne è il diretto fruitore. Il momento in cui la prestazione si considera effettuata è quello dell'inizio della esecuzione e la documentazione fiscale richiesta è il titolo di accesso allo spettacolo (biglietto) e non la fattura. L'ambito di applicazione diretta di tale disciplina è limitato alle predette attività spettacolistiche individuate dalla norma, dovendosi negare l'agevolazione in relazione alle fatture emesse nei confronti dell'organizzatore, che non riguardino alcun rapporto diretto con gli spettatori.

Le tasse versate dalla concessionaria di distribuzione gas concorrono alla base imponibile IVA**Corte di Giustizia UE n. 256 del 11/6/15**

La normativa comunitaria sull'Iva deve essere interpretata nel senso che l'importo delle tasse versate ai Comuni da parte della società concessionaria della rete di distribuzione di gas, per l'utilizzo del demanio pubblico di detti Comuni - e che è in seguito riversato da detta società su un'altra incaricata della commercializzazione del gas, e infine da quest'ultima sui consumatori finali - deve essere compreso nella base imponibile dell'Iva applicabile alla prestazione fornita dalla prima di tali società alla seconda.

Riduzione dei prezzi praticati dalla casa madre e assoggettabilità dei bonus al trattamento fiscale di abbuoni o sconti**Cassazione n. 11398 del 3/6/15**

Il contratto di concessione di vendita stipulato tra casa madre automobilistica e concessionari si estrinseca, generalmente, in una complessa e unitaria operazione economica dove scambio (fornitura delle merci) e collaborazione (in particolare promozione delle vendite e poteri di controllo e di indirizzo gestionale a favore del concedente) sono connessi l'uno con l'altro.

Nel caso di specie la contestazione scaturiva dal mancato assoggettamento al regime IVA degli sconti - bonus, cd. margini variabili, che le case produttrici di autoveicoli avevano corrisposto secondo contratto, bonus che secondo la Amministrazione finanziaria si configuravano come corrispettivi per la prestazione di servizi autonomamente fatturabili ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 633/1972.

Il giudice di 2° grado, dopo aver affermato che il regime IVA applicabile ai cd. bonus che i produttori o i grossisti riconoscono ai distributori/dettaglianti dipende dalla natura dell'incentivo riconosciuto, ha individuato una serie di fattispecie astratte e la rispettiva disciplina fiscale:

- 1) gli incentivi erogati a fronte di obiettivi di carattere quantitativo, parametrati al volume delle vendite realizzate, configurabili come abbuoni o sconti, che rientrano nell'applicazione dell'art.26, co. 2, del D.P.R. n.633/1972 (emissione da parte del cedente di note di variazione in diminuzione - cd. note di accredito, con recupero proporzionale dell'IVA a suo tempo addebitata alla controparte, ovvero senza applicazione di IVA, laddove il cedente non intenda recuperare l'imposta rinunciando a tale facoltà);
- 2) i bonus corrisposti a raggiungimento di obiettivi qualitativi (remuneranti specifiche attività di fare autonome ed ulteriori rispetto alla compravendita di autoveicoli), i quali vanno assoggettati ad IVA con emissione di fattura da parte del percettore ai sensi dell'art-8, co. 1 del D.P.R. n.633/1972;
- 3) bonus cd. "misti" corrisposti al raggiungimento di obiettivi sia qualitativi che quantitativi fra loro connessi, che sono soggetti interamente al regime IVA applicabile all'operazione che risulta contrattualmente principale.

Dall'esame degli accordi commerciali intercorsi tra la concessionaria e le case produttrici, era emerso che si era in presenza del 3° caso, cioè di una ipotesi cd. "mista", in cui l'oggetto dell'operazione (cioè il

riconoscimento del bonus) è collegato inscindibilmente a due obbligazioni della concessionaria, una assunta in via principale e costituita dal "raggiungimento dei livelli quantitativi di acquisto" e l'altra, riferita a standard qualitativi, meramente strumentale rispetto all'incremento delle vendite, come ulteriore condizione del diritto altrimenti acquisito.

La CTR, dopo avere ritenuto applicabile ai bonus cd. misti il regime IVA ex art.26, co. 2, del D.P.R. n.633/1972, ha ritenuto solo formalmente anomalo il comportamento fiscale della contribuente che aveva invece applicato la disciplina di cui all'art.13 del D.P.R. n.633/1972 (gli incentivi ricevuti erano stati tutti considerati negli imponibili ai fini IVA, attraverso la riduzione del credito sulle operazioni d'acquisto), in quanto "il risultato sarebbe stato identico, senza alcun danno per l'erario".

La Cassazione, tuttavia, non ha risolto il dilemma in quanto ha ritenuto inammissibile i motivi del ricorso.

Spese per ristrutturazione di immobili utilizzati per l'esercizio dell'impresa agrituristica – detrazione IVA

Cassazione n. 11395 del 3/6/15

Le spese sostenute per la ristrutturazione e manutenzione di immobili utilizzati per l'esercizio dell'impresa avente ad oggetto l'attività agrituristica (a sua volta connessa a quella agricola) debbono godere dell'ordinario regime di detrazione IVA, laddove l'opzione per il regime ordinario sia stata regolarmente esercitata.

Prova in caso operazione soggettivamente inesistente

Cassazione n. 9546 del 12/5/15

In tema di fatturazione per operazione soggettivamente inesistente, risolvendosi nella diretta acquisizione della prestazione da soggetto diverso da quello che ha emesso fattura e percepito l'IVA in rivalsa, la prova che la prestazione medesima non è stata effettivamente resa dal fatturante (in quanto sfornito di dotazione personale e strumentale adeguata alla sua esecuzione) costituisce, di per sé, idoneo elemento sintomatico dell'assenza di "buona fede" del contribuente, poiché l'immediatezza dei rapporti (cedente o prestatore - fatturante - cessionario o committente) induce ragionevolmente ad escluderne l'ignoranza incolpevole circa l'avvenuto versamento dell'IVA a soggetto non legittimato alla rivalsa, né assoggettato all'obbligo del pagamento dell'imposta. Ne consegue che, in tal caso, sarà il contribuente a dover provare di non essere a conoscenza del fatto che il fornitore effettivo del bene o della prestazione era, non il fatturante, ma altri, dovendosi altrimenti negare il diritto alla detrazione dell'IVA versata.

IRAP

Spese di ristrutturazione dello studio elevate depongono per l'esistenza dell'autonoma organizzazione ai fini Irap

Cassazione n. 8638 del 29/4/15

Ai fini della imposizione all'Irap sono rilevanti le spese per i lavori di ristrutturazione e gli elementi di arredo e di rappresentanza, come tappeti e quadri, se tali spese si riferiscono a locali usati per lo studio professionale. Tali beni devono ritenersi strumentali all'attività professionale svolta e, pertanto, sono elementi dei quali bisogna tener conto ai fini della valutazione della sussistenza dell'autonoma organizzazione in capo al contribuente, presupposto di applicazione del tributo ai professionisti.

Irap professionisti: la gestione dello studio in outsourcing fa scattare l'Irap

Cassazione n. 12287 del 12/6/15

Il professionista, nella fattispecie un perito edile, che eroga elevati compensi ad una società di servizi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale svolta è soggetto a Irap. In presenza di tale condizione non è rilevante l'assenza di collaboratori del professionista, né la modesta entità di beni strumentali.

La Corte di Cassazione ha affermato che l'impiego non occasionale di lavoro altrui, ai fini Irap, sussiste se il professionista eroga elevati compensi a terzi per prestazioni afferenti l'esercizio della propria attività, restando indifferente il mezzo giuridico utilizzato e, cioè, il ricorso a lavoratori dipendenti, ad una società di servizi o ad un'associazione professionale.

Società commerciali in ogni caso soggette a Irap

Cassazione n. 10600 del 22/5/15

Le società commerciali, ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. n.446/1997 (nel caso specifico, una S.n.c.) sono sempre soggette ad Irap, a nulla rilevando in questo caso il requisito dell'autonoma organizzazione.

Dunque, lo svolgimento in forma societaria di un'attività (nella fattispecie servizi professionali e tecnici nel settore edile) implica automaticamente l'assoggettamento all'Irap, a nulla rilevando, la mancanza di lavoratori dipendenti o collaboratori, e la modestia dei beni strumentali, per la verifica dell'esistenza del requisito dell'autonoma organizzazione.

Per le società commerciali, infatti, l'elemento organizzativo è connaturato alla nozione stessa d'impresa.

FISCALITÀ PERSONE FISICHE

Agevolazioni "prima casa": in caso di acquisto di un nuovo immobile entro 1 anno dalla vendita infraquinquennale dell'abitazione acquistata con le agevolazioni è necessario trasferirvi la residenza

Cassazione n. 8847 del 30/4/15

Si decade dal diritto all'agevolazione "prima casa" se il contribuente riacquista, entro l'anno dalla rivendita, una seconda abitazione dichiarando di volerla adibire ad abitazione principale, senza che tale intento si perfezioni con l'effettivo trasferimento della residenza in uno degli immobili successivamente acquistati, condizione imprescindibile per conservare l'agevolazione goduta con il primo acquisto.

Benefici "prima casa": se si rivende l'immobile prima di 5 anni bisogna adibire a propria abitazione l'immobile successivamente acquistato

Cassazione n.7338 del 10/4/15

Per conservare il beneficio fiscale "prima casa" (aliquota dell'imposta di registro o Iva agevolata) il contribuente che vende prima dei 5 anni l'immobile acquistato usufruendo del beneficio non può limitarsi semplicemente a dichiarare "di volerlo adibire a propria abitazione". Solo se il contribuente adibisce effettivamente l'immobile a propria abitazione in conformità all'intento dichiarato egli evita la decadenza prevista dal co. 4 della nota II bis all'art. 1 della Tariffa parte I, secondo cui "In caso di dichiarazione mendace, o di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici di cui al presente art. prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sovrattassa pari al 30 per cento delle stesse imposte. ...omissis.... Le predette disposizioni non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici di cui al presente art., proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale".

Benefici "prima casa": i gravi vizi di costruzione dell'immobile non sono sufficienti a evitare la decadenza per il mancato trasferimento

Cassazione n. 10586 del 22/5/15

Non costituiscono causa di forza maggiore - idonei a evitare la decadenza dalle agevolazioni "prima casa" in caso di mancato trasferimento della residenza nel Comune nel quale è ubicato l'immobile acquistato, nel termine di diciotto mesi - i gravi vizi di costruzione dell'immobile acquistato (consistenti nel caso di specie

nel sottodimensionamento dei solai intermedi rispetto agli effettivi carichi previsti dalla normativa edilizia), attestati da un'apposita perizia effettuata in sede di accertamento tecnico preventivo, vizi che avevano fatto sì che il contribuente ottenesse il certificato di residenza in ritardo rispetto ai tempi previsti. Secondo la Cassazione, per evitare la decadenza il contribuente deve fornire la prova dell'inevitabilità e dell'imprevedibilità dell'evento, oltre che della non imputabilità della causa del fatto impeditivo.

Imposta di successione: deducibili il debito per mutuo contratto dal defunto in relazione a beni non di sua proprietà e dunque non compresi nell'attivo ereditario

Cassazione n. 9957 del 15/5/15

Per il calcolo dell'imposta di successione è possibile dedurre dal patrimonio ereditario il valore del mutuo fondiario contratto dal defunto per ristrutturare un bene di una società di cui risultava socio. La Cassazione ha precisato che non è necessario che i debiti siano stati contratti in relazione a beni di proprietà del defunto e compresi nell'attivo ereditario ma possono essere dedotti anche debiti diversi da questi. Per la Cassazione, è rilevante solo la titolarità del debito in capo al defunto.

Classamento unità immobiliari: l'appartenenza alla categoria A/1 deve essere desunta dal confronto con l'unità tipo e non può essere esclusa per l'assenza di analoghe abitazioni nello stesso foglio mappale

Cassazione n. 12024 del 10/6/15

Due proprietari di immobili, tra loro sposati in regime di separazione dei beni sostenevano che gli immobili dei quali erano proprietari, tra loro distinti, rientravano nella categoria catastale A/2 (abitazioni di tipo civile), e come tali potevano beneficiare delle agevolazioni previste per la "prima casa", mentre l'ufficio dell'Agenzia del Territorio riteneva si trattasse di un'unica abitazione, costituita da particelle distinte, alle quali doveva essere attribuita la categoria catastale A/1 (abitazioni di tipo signorile).

Sul punto, i contribuenti avevano ottenuto la sentenza favorevole della CTR secondo la quale gli immobili dovevano essere considerati nella categoria catastale A/2, sulla base della circostanza che nelle zone limitrofe e nell'intero foglio mappale non figuravano degli immobili censiti nella categoria A/1.

L'Agenzia del Territorio sosteneva, invece, che l'unità tipo, utilizzata ai fini del classamento, non doveva necessariamente essere inserita nel medesimo foglio di mappa e che per il classamento dell'immobile bisognava tener conto principalmente delle caratteristiche intrinseche dell'immobile che, nel caso specifico, si presentavano di livello superiore al livello dei fabbricati di tipo residenziale.

Al riguardo, la Cassazione - dopo aver premesso che il classamento delle unità immobiliari a destinazione ordinaria consiste nel collocare ciascuna di esse in una data categoria e in una data classe, che, fatti gli opportuni confronti con le unità tipo, presenta destinazione e caratteristiche conformi od analoghe e, dunque, nell'attribuzione della rendita - ha osservato che la congruenza della categoria attribuita dall'Ufficio deve essere desunta con riferimento alle unità tipo, e non sulla scorta dell'assenza di beni censiti nella medesima categoria nell'ambito del comprensorio delimitato dal foglio di mappa di riferimento.

Benefici "prima casa": nel calcolo della superficie devono comprendersi anche i locali privi di abitabilità

Cassazione n. 12471 del 17/6/15

Ai fini delle agevolazioni fiscali "prima casa", per definire un'abitazione come "di lusso" secondo i previgenti canoni di cui al D.M. 2/8/69, deve farsi riferimento alla superficie utile dell'immobile, senza considerare la circostanza dell'abitabilità o meno di alcuni locali, in quanto nella normativa di riferimento manca un richiamo al requisito dell'abitabilità (nel caso di specie era in contestazione la superficie delle mansarde, prive dell'altezza sufficiente ai fini dell'abitabilità).

Benefici "prima casa": rileva esclusivamente la superficie utile esistente al momento dell'atto di acquisto**Cassazione n. 11973 del 9/6/15**

Il beneficio fiscale "prima casa" (nel caso di specie aliquota Iva agevolata) non spetta nel caso di acquisto di un'abitazione di superficie tale da essere qualificata "di lusso", anche se successivamente alla stipula del contratto di acquisto l'abitazione è suddivisa in due appartamenti di minori dimensioni.

Ciò che rileva ai fini della concessione del beneficio è esclusivamente la situazione al momento dell'acquisto dell'immobile; non rileva, invece, che le parti avessero, sin dalla stipula del contratto di acquisto, l'intenzione di giungere ad un frazionamento dell'immobile acquistato.

Inefficace l'atto che costituisce il fondo patrimoniale costituito mediante beni in comunione legale**Cassazione n. 11862 del 9/6/15**

La costituzione del fondo patrimoniale, quando è posta in essere da entrambi i coniugi, costituisce un atto a titolo gratuito che può essere dichiarato inefficace nei confronti del creditore, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 2901 c.c.

Tale principio, deve essere confermato anche quando il fondo patrimoniale sia costituito mediante conferimento di beni facenti parte della comunione legale.

È, pertanto, inefficace, l'atto che ha ad oggetto un fondo patrimoniale, costituito in comunione legale, in cui sono conferiti tutti i cespiti immobiliari del marito a favore della moglie, al fine di sottrarli alla garanzia dei creditori.

Ex coniugi: deducibile l'accollo mutuo**Cassazione n. 6794 del 2/4/15**

In luogo della corresponsione dell'assegno di mantenimento l'ex coniuge può dedurre quanto versato a titolo di accollo del mutuo, nel limite di quanto stabilito dal Giudice. Al riguardo rilevano le rate pagate nell'anno.

Cittadino Italiano residente all'estero: se ha il domicilio fiscale in Italia è qui che deve versare le imposte**Cassazione n. 9723 del 13/5/15**

Il cittadino italiano che stabilisce il proprio domicilio fiscale in Italia, pur risiedendo all'estero, è considerato soggetto passivo d'imposta, indipendentemente dalla relazione fisica con il luogo della sede principale dei suoi affari e a prescindere dall'iscrizione all'A.I.R.E.

ACCERTAMENTO QUESTIONI SOSTANZIALI**Unitarietà dell'ordinamento tributario ai fini dell'accertamento****Cassazione n. 10927 del 27/5/15**

La normativa dettata in materia di Iva ha introdotto una presunzione che, per l'unitarietà dell'ordinamento tributario, può avere rilievo quale fondamento dell'esistenza di fatti rilevanti anche in ordine all'accertamento di imposte diverse, senza la necessità di essere ulteriormente supportata.

L'avviso di accertamento è "tendenzialmente" unitario**Cassazione n. 11421 del 3/6/15**

Dall'art. 43, co. 3, del D.P.R. n. 600 del 1973 si ricava il principio di tendenziale unitarietà dell'avviso di accertamento. Ciò significa che la legge consente di frazionare gli accertamenti in caso di sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi ma non consente all'Ufficio Finanziario per esempio, di sostituire in autotutela un avviso con un altro, modificato e fondato su una diversa valutazione dei medesimi elementi.

Il reddito si deve desumere utilizzando i dati e le notizie inerenti al periodo**Cassazione n. 9973 del 15/5/15**

L'Ufficio accertatore, nell'applicazione del criterio induttivo, deve desumere il reddito relativo all'annualità d'imposta utilizzando i dati e le notizie inerenti al periodo cui l'accertamento si riferisce e non a quello conseguito dal contribuente negli anni precedenti a meno che non ci sia una stretta inferenza logica.

È nulla la dichiarazione non conforme al modello**Cassazione n. 9973 del 15/5/15**

La dichiarazione non redatta in conformità al Modello approvato è nulla e non può produrre effetti e, dunque, si rientra nella fattispecie della mancata presentazione della dichiarazione annuale che abilita l'Ufficio ad accertare induttivamente la posizione fiscale della parte contribuente.

Impugnazione cartella e non debenza delle somme ingiunte a titolo di sanzioni per gli anni pregressi**Cassazione n. 12768 del 19/6/15**

La generica richiesta di accertamento della non debenza delle somme ingiunte a titolo di sanzioni pecuniarie, relativamente al maggior reddito accertato per gli anni pregressi, non può valere in un giudizio di tipo impugnatorio-misto -qual è quello tributario, il cui oggetto è circoscritto dalle ragioni della pretesa fiscale riportate nell'atto opposto e dagli specifici motivi di opposizione proposti dal contribuente- volto a ricomprendere nel thema decidendum anche vizi di nullità del ruolo o della cartella, non puntualmente dedotti.

Finanziamenti infruttiferi dei soci possono essere ricavi anche se c'è capacità di spesa**Cassazione n. 12764 del 19/6/15**

Non è possibile desumere l'effettività di finanziamenti infruttiferi di soci, ed escluderne la natura di ricavi in nero, soltanto sulla base dell'affermata capacità di spesa dei soci medesimi.

La disponibilità di liquidità da parte dei soci non è sufficiente a dimostrare l'effettività del finanziamento. Nel caso specifico, non era stata fornita alcuna prova concreta dell'effettività degli apporti e della provenienza delle somme versate, nonostante tra le entrate di cassa delle società del gruppo oggetto di accertamento erano registrate ingenti somme riconducibili contabilmente a finanziamenti infruttiferi dei soci.

Società estinte: il differimento non coinvolge le società già estinte al 13 dicembre 2014**Cassazione n. 6743 del 2/4/15**

Per la Cassazione il differimento del quinquennio, previsto dall'art. 28, co. da 4 a 6 del D.lgs. n. 175/2014 non riguarda le società già estinte perché cancellate dal Registro delle imprese prima del 13/12/14, data di entrata in vigore del decreto sulle semplificazioni fiscali.

Ricordiamo che la norma prevede che l'estinzione della società di capitali, che coincide con la cancellazione dal registro delle imprese, non è opponibile per i 5 anni successivi all'amministrazione finanziaria per gli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi e che per l'Agenzia delle Entrate (circolare n.31/2014) la disciplina delle società estinte prevista dal decreto semplificazioni è retroattiva.

Viceversa, secondo la Cassazione, la possibilità introdotta dal decreto semplificazioni di accertare le società estinte entro 5 anni dalla richiesta di cancellazione dal registro imprese non può avere effetto retroattivo, ma si applica solo a partire dal 13/12/14.

Versamenti effettuati dal professionista sul proprio conto: permane la presunzione per cui sono considerati redditi imponibili, a meno di prova contraria**Cassazione n. 9721 del 13/5/15**

Nel caso di specie, a un avvocato era stata contestata l'omessa fatturazione di compensi derivanti dall'esercizio della sua attività professionale, sulla base del controllo delle movimentazioni bancarie eseguite sui conti correnti bancari a lui intestati.

La Cassazione ritiene che in base della presunzione stabilita dall'art. 32 del D.P.R. n. 600/1973, sia i prelevamenti, che i versamenti operati sui conti correnti bancari del contribuente devono essere imputati a ricavi conseguiti dal medesimo contribuente nella propria attività d'impresa, a meno che questi dimostri di averne tenuto conto nella determinazione della base imponibile o che essi siano estranei alla produzione del reddito.

Il contribuente può superare tale presunzione legale fornendo valida prova contraria e tale prova deve essere valutata dal Giudice in rapporto agli altri elementi risultanti dai conti correnti.

La Cassazione ha, inoltre, affermato che tali principi rimangono attuali anche successivamente alla sentenza n. 228/2014 della Corte Costituzionale, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale del citato art. 32 nella parte nella quale si riferisce ai compensi.

La Corte Costituzionale ha, infatti, ritenuto la presunzione prevista nella norma, nel caso in cui venga applicata ai lavoratori autonomi, lesiva dei principi di ragionevolezza e capacità contributiva, precisando che sarebbe arbitrario ipotizzare che i prelievi ingiustificati da conti correnti bancari effettuati dal lavoratore autonomo siano destinati a un investimento nell'ambito della propria attività professionale e che questo, a sua volta, sia produttivo di reddito.

La pronuncia della Corte Costituzionale, tuttavia, non fa riferimento ai versamenti effettuati sui conti correnti del contribuente, oggetto del caso di specie.

Professionisti e prelevamenti c/c non giustificati**Cassazione n. 12021 del 10/6/15**

È inesistente, in quanto dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale con sentenza 6.10.2014, n. 228, la presunzione in base alla quale i prelevamenti dal c/c bancario non giustificati, effettuati da parte di lavoratori autonomi, costituiscono compensi non dichiarati.

Abuso del diritto**Cassazione n. 6718 del 2/4/15**

Il contribuente, nel rispetto del principio di carattere generale del divieto di abuso del diritto, non può ottenere il conseguimento di vantaggi fiscali usando, in maniera distorta, strumenti giuridici volti ad ottenere un'agevolazione o un risparmio dell'imposta, in mancanza di ragioni economicamente apprezzabili che giustificano tale operazione, diverse dalla mera aspettativa di quei benefici.

Nel caso di specie era stata dedotta la violazione dell'art. 20 del D.P.R. n. 131/1986 in quanto la Società B, interamente partecipata dalla S.r.l. Immobiliare D aveva affittato l'azienda a tale Società T pattuendo, tra l'altro, l'accollo dei debiti, da imputarsi a caparra confirmatoria per il diritto di opzione per l'acquisto dell'azienda stessa, che veniva costituito in favore dell'affittuaria ed era esercitabile non prima della fine del 5° anno di affitto. La società B aveva, invece, venduto l'azienda alla Società Immobiliare D ed esposto tra le passività un importo pari al doppio della caparra pattuita. Facendo valere l'inadempimento del diritto di opzione concesso all'affittuaria la venditrice ha, così, conseguito un indebito abbattimento del valore dei beni compravenduti e, proporzionalmente, dell'imposta.

Società di persone e maggiori utili accertati**Cassazione n. 11989 del 10/6/15**

La presunzione legale in base alla quale i redditi prodotti dalle società di persone sono imputati per trasparenza ai soci a prescindere dalla percezione opera anche in caso di accertamento, in capo alla società, di utili non iscritti in bilancio.

Medie di ricarico**Cassazione n. 12285 del 12/6/15**

L'accertamento induttivo è illegittimo qualora lo stesso sia basato sulle medie di ricarico con riferimento a merce in liquidazione. Infatti, "gli standard del fisco sono sempre da adattare al caso specifico".

Obbligo di motivazione della sentenza**Cassazione n. 13252 del 26/6/15**

Il principio civilistico che prevede che una sentenza debba contenere, a pena di nullità, l'esposizione dello svolgimento del processo, dei fatti rilevanti della causa, della motivazione in diritto, di modo che venga individuato il thema decidendum e le ragioni poste a fondamento del dispositivo, è applicabile anche al processo tributario in quanto compatibile con le disposizioni di cui all'art. 1, co. 2, del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

Soci titolari effettivi dei debiti sociali**Cassazione n. 13259 del 26/6/15**

La cancellazione della società di capitali dal registro delle imprese, pur provocando l'estinzione della società debitrice, relativamente alle cancellazioni successive all'entrata in vigore dell'art. 4 del D.lgs. n. 6 del 2003, che modificando l'art. 2495, co. 2°, c.c., ha attribuito alla stessa efficacia costitutiva, comporta al tempo stesso, la sparizione dei debiti insoddisfatti che la società aveva nei confronti dei terzi, determinandosi un fenomeno successorio, in forza del quale i soci sono i titolari effettivi dei debiti sociali, nei limiti degli utili conseguiti con il riparto operato in seguito al bilancio finale di liquidazione.

Dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale**Cassazione n. 12559 del 17/6/15**

Nel processo tributario, fermo restando il divieto di ammissione della prova testimoniale posto dall' art. 7 del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, il potere di introdurre dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale, con il valore proprio degli elementi indiziari, che possono, pertanto, concorrere a formare il convincimento del giudice pur non essendo idonei a costituire, da soli, il fondamento della decisione, deve essere riconosciuto non soltanto all'Amministrazione finanziaria, ma anche al contribuente, con il medesimo valore probatorio, dandosi così concreta attuazione ai principi del giusto processo di cui all'art. 111 Cost., al fine di garantire il principio della parità delle armi processuali nonché l'effettività del diritto di difesa.

Accertamento bancario**Cassazione n.12276 del 12/6/15**

Via libera all'accertamento di maggior reddito fondato sulle movimentazioni bancarie non giustificate degli amministratori della società e dei loro familiari: se il soggetto sottoposto a verifica è una società di capitali a ristretta base è molto probabile che debbano ascrivere alla stessa società le movimentazioni sui conti bancari dei soci e perfino dei loro familiari.

Liquidazione e cessione non consentono l'accertamento presuntivo**Cassazione Tributaria, sentenza depositata il 12 giugno 2015**

Eventi particolarmente significativi nell'esercizio dell'impresa, quali la liquidazione dei beni e la successiva cessione dell'azienda rendono illegittimo l'accertamento presuntivo, in quanto risultano idonei a giustificare una percentuale di ricarico sensibilmente inferiore alla media.

Accertamento IVA e falsa fatturazione**Cassazione n. 10939 del 27/5/15**

L'accertamento di una maggiore IVA dovuta è nullo qualora la fattura falsa contestata non sia stata registrata. In tal caso, infatti, non si è determinato alcun danno per l'Erario.

ACCERTAMENTO DA STUDI DI SETTORE**Redditometro: il contribuente non deve dimostrare il nesso causale tra reddito e spesa****Cassazione n. 7339 del 10/4/15**

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l'ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la prova documentale contraria ammessa per il contribuente riguarda la sola disponibilità di redditi esenti o di redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta. Il contribuente non deve, invece, dimostrare di aver effettuato le sue spese impiegando proprio tali redditi fiscalmente irrilevanti e non già con qualsiasi altro reddito.

Studi di settore: si applica sempre quello più recente**Cassazione n. 12267 del 12/6/15**

La procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri e degli studi di settore costituisce un sistema unitario, frutto di un processo di progressivo affinamento degli strumenti di rilevazione della normale redditività per categorie omogenee di contribuenti, che giustifica la prevalenza, in ogni caso, e la conseguente applicazione retroattiva, dello strumento più recente rispetto a quello precedente, in quanto più affinato e, pertanto, più affidabile.

Pertanto, l'approvazione di uno studio di settore, avvenuta in epoca successiva all'anno di imposta oggetto di accertamento o anche alla data di emissione dell'atto impositivo, determina la necessità di applicazione, anche da parte del giudice, dello strumento più recente rispetto a quello anteriore (sia questo costituito dai "parametri" di cui all'art. 3, commi 179 e ss., della legge n. 549/1995, sia da uno studio di settore precedente), poiché, come di regola avviene, lo strumento nuovo è il frutto di un affinamento di quello anteriore, e con eccezione, quindi, dei casi in cui lo standard sopravvenuto sia, invece, correlato a situazioni contingenti ed eccezionali (di tipo, ad esempio, economico - sociale), relative a determinati anni di imposta.

Studi di settore: un lieve scostamento non giustifica l'accertamento**Cassazione n. 7222 del 10/4/15**

Non giustifica l'accertamento induttivo nei confronti del contribuente un lieve scostamento (2,88%) tra i ricavi dichiarati e quelli presunti in base agli studi di settore.

L'art. 62 bis del D.L. n. 331/1993 autorizza l'Ufficio finanziario, allorché ravvisi gravi incongruenze, a procedere all'accertamento induttivo anche fuori delle ipotesi previste e, in particolare, anche in presenza di una tenuta formalmente regolare della contabilità e senza obbligo di ispezione dei luoghi, se non assolutamente necessaria. Nel caso di specie, lo scostamento tra reddito dichiarato e risultanze dello studio di settore, accertato nella misura del 2,88%, è stato definito dalla Cassazione "oggettivamente non rilevante".

Studi di settore**Cassazione n. 10920 del 27/5/15**

L'accertamento basato sugli studi di settore è illegittimo qualora il contribuente dimostri che la perdita conseguita "è effettiva e supportata da valide ragioni economiche".

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE QUESTIONI PROCEDURALI**La responsabilità patrimoniale nell'associazione non riconosciuta****Cassazione n. 12473 del 17 giugno 2015**

L'art. 38 del Codice Civile nega l'automatica individuazione della responsabilità patrimoniale del presidente di associazioni non riconosciute per i debiti di vario genere, anche tributari, gravanti sull'ente. La Suprema Corte interviene sulla questione rammentando innanzitutto la ormai stratificata giurisprudenza della Corte in merito alla responsabilità personale e solidale, prevista dall'art. 38 c.c. di colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta; questa non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione stessa bensì all'attività negoziale concretamente svolta per suo conto e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra l'ente ed i terzi. Ne consegue, dunque, che chi invoca in giudizio la responsabilità di un amministratore, ha l'onere di provare la concreta attività da questi svolta in nome e nell'interesse dell'associazione, non essendo sufficiente la prova in ordine alla carica rivestita. Secondo la Cassazione ci sono tutta una serie di elementi che certamente rappresentano forti indicatori di concreto esercizio di potere gestorio nell'amministrazione di un'associazione: *"a) la sottoscrizione del rendiconto dell'associazione; b) la riscossione degli incassi delle serate; c) l'aver curato le utenze ricevendo le bollette, nonché l'affitto del locale attraverso il pagamento con proprio bonifico del relativo canone; d) il reperimento delle forniture del bar; e) la conduzione del bar che, statutariamente, rappresentava una delle attività dell'associazione f) la sottoscrizione della dichiarazione"*.

Secondo la Corte questi elementi se a vario titolo riscontrabili all'interno degli atti accertativi sono da soli sufficienti a legittimare una responsabilità personale solidale ex art. 38 c.c. dell'amministratore in quanto rappresentano chiari indici di esercizio di attività gestoria e devono essere considerati validi anche nell'ipotesi in cui non facciano riferimento al medesimo soggetto in capo al quale da statuto è riconducibile la rappresentanza legale dell'associazione priva del riconoscimento della personalità giuridica.

L'accertamento tributario è illegittimo senza il PVC**Cassazione n. 7843 del 17/04/15**

La redazione del processo verbale di constatazione deve essere sempre effettuata in ogni caso di accesso per ispezioni documentali, verifiche, ricerche e ad ogni altra rilevazione ritenuta utile, diversamente il successivo accertamento è illegittimo.

Il sostituto è tenuto al pagamento dell'imposta se il sostituto non versa la ritenuta**Cassazione n. 9933 del 14/5/15**

La responsabilità del sostituto per somme iscritte a ruolo, non versate dal datore di lavoro, sussista solo laddove concorra il duplice presupposto della mancata effettuazione della ritenuta e del mancato versamento della stessa.

La Cassazione ha, inoltre, affermato che a prescindere se la ritenuta sia prevista a titolo di imposta o a titolo di acconto, il fatto che l'art. 64, co. 1 del D.P.R. n. 600/1973, definisca il sostituto d'imposta come colui che *"in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri... ed anche a titolo di acconto"* non toglie che, in ogni caso, anche il sostituto debba ritenersi già originariamente (e non solo in fase di riscossione) obbligato solidale al pagamento dell'imposta: soggetto perciò egli stesso

all'accertamento ed a tutti i conseguenti oneri. Resta fermo il diritto di regresso verso il sostituto che, dopo avere eseguito la ritenuta, non l'abbia versata all'erario, esponendolo così all'azione del fisco.

Costituisce comportamento antieconomico continuare a investire nonostante l'improduttività

Cassazione n. 7863 del 17/4/15

È legittimo l'accertamento induttivo effettuato nei confronti di un contribuente che continua ad investire nonostante l'improduttività. Nel caso di specie l'Agenzia delle entrate aveva presunto l'esistenza di ricavi occulti, applicando il metodo del ricarico medio, stante l'esiguità del reddito annuo dichiarato e la perdurante improduttività dell'azienda a fronte di costi particolarmente elevati per l'acquisto di beni destinati alla rivendita e di un esorbitante valore delle rimanenze finali merci.

Accertamento induttivo legittimo se il contribuente non spiega l'antieconomicità del suo comportamento

Cassazione n. 9722 del 13/5/15

È legittimo l'accertamento induttivo, pur in presenza di una contabilità formalmente regolare, basato sull'antieconomicità della gestione di una società stabilita in base alla percentuale di ricarico praticata che ha determinato perdite o guadagni minimi negli anni immediatamente precedenti a quello oggetto di accertamento e una minima redditività anche per l'annualità controllata.

Dopo che l'Ufficio ha contestato l'antieconomicità di un comportamento posto in essere dal contribuente in quanto contrario ai canoni dell'economia, incombe sul quest'ultimo l'onere di fornire le necessarie spiegazioni idonee a confutare la contestata antieconomicità, essendo, in difetto, pienamente legittimo il ricorso all'accertamento induttivo da parte dell'amministrazione.

Obbligo del contraddittorio solo se sussistono incertezze sulla dichiarazione

Cassazione n. 9740 del 13/5/15

L'obbligo del preventivo contraddittorio - previsto all'art. 6, co. 5, della legge n. 212/2000, prima di procedere all'iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni e finalizzato a consentire al contribuente entro un termine non inferiore a 30 giorni dalla ricezione della richiesta a fornire chiarimenti o a produrre documenti - sussiste solo nel caso in cui sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. I provvedimenti emessi in violazione di tale disposizione sono nulli.

Non sussiste l'obbligo, dunque, nei casi di liquidazione automatica della dichiarazione, la quale implica un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo.

Regime del margine: il concessionario deve provare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione

Cassazione n. 9736 del 13/5/15

Il regime del c.d. margine utile costituisce, in relazione alle operazioni commerciali intracomunitarie aventi ad oggetto l'acquisto di beni di occasione, un regime speciale e derogatorio rispetto a quello ordinario. Pertanto, se la contestazione dell'Agenzia fiscale si fonda su elementi oggettivi che privino di attendibilità le indicazioni contenute nella fattura emessa nei confronti del concessionario, quest'ultimo ha l'onere di:

- provare la sussistenza dei presupposti di fatto che ne giustificano l'applicazione e;
- verificare preventivamente la regolarità sostanziale dell'operazione, anche con riferimento alla mancata detrazione dell'Iva corrisposta a monte dal cedente, con la diligenza richiesta in base al caso concreto.

Avviso di accertamento: l'Agenzia può rettificarlo solo se ci sono nuovi elementi**Cassazione n. 11421 del 3/6/15**

L'Ufficio può rettificare l'accertamento, con l'emissione di un nuovo atto, solo se emergano nuovi elementi; non può, invece, limitarsi a valutare diversamente le circostanze già considerate.

Accertamento: per i 60 giorni dalla verifica rileva l'emissione, non la notifica**Cassazione n. 11088 del 28/5/15**

È nullo l'avviso di accertamento emesso prima di 60 giorni dalla conclusione della verifica, anche se la notifica è successiva a detto termine.

La presunzione di esercizio di attività occulta basata sui movimenti dei conti bancari del contribuente, può essere superata dall'accertamento positivo da parte della G.d.F. che il contribuente non ha svolto attività d'impresa**Cassazione n. 13369 del 30/06/15**

Nella fattispecie esaminata dalla Cassazione l'avviso di accertamento era basato sul presupposto di fatto relativo ai numerosi prelevamenti e contestuali versamenti operati dal contribuente sul proprio conto corrente che l'Ufficio, ritenuta l'attività d'impresa esercitata, ha qualificato come ricavi conseguiti nell'ambito dell'esercizio dell'attività d'impresa. Tuttavia, la G.d.F nel verbale di constatazione aveva rilevato che per l'annualità in esame il contribuente non aveva svolto attività d'impresa.

La Cassazione - pur ribadendo che quando sussistono flussi finanziari che non trovano corrispondenza nella dichiarazione dei redditi, i dati risultanti dai c/c bancari possono essere utilizzati sia per dimostrare l'esistenza di un'eventuale attività occulta (impresa, arte o professione), sia per quantificare il reddito ricavato da tale attività, incombando al contribuente l'onere di dimostrare che i movimenti bancari che non trovano giustificazione sulla base delle sue dichiarazioni non sono fiscalmente rilevanti - non ha censurato l'operato della CTR, che aveva dato ragione al contribuente, in quanto, nel caso di specie, la CTR ha ritenuto, con un esame di fatto non censurabile se non sotto il profilo della motivazione, che la presunzione di esercizio di attività occulta basata sui movimenti dei conti bancari del contribuente, ai sensi dell'art. 32 del D.P.R. n. 602/1973, e dell'art. 51 del D.P.R. n. 633/1972, sarebbe stata superata dall'accertamento positivo, operato nel verbale di contestazione della Guardia di Finanza, secondo cui nell'anno in esame il contribuente non aveva mai svolto attività d'impresa.

Annullamento cartella**Cassazione n. 12768 del 19/6/15**

Il giudice non può annullare d'ufficio la cartella relativa a sanzioni fiscali, senza un'espressa richiesta da parte del contribuente.

Esenzione Iva per prestazioni sanitarie abusive: l'ufficio deve provare la singola prestazione abusiva**Cassazione n. 13138 del 24/6/15**

Non può essere disconosciuta l'esenzione Iva ex art. 10, co. 1, del D.P.R. 633/1972 nei confronti di una Snc in cui l'attività dentistica è stata in concreto esercitata da soggetti non legalmente abilitati (odontotecnici), ma in cui è presente un direttore sanitario abilitato all'esercizio della professione medica specialistica. A tal fine, l'Amministrazione non può supporre che tutte le prestazioni odontoiatriche sono state rese abusivamente, non avendo dimostrato che l'intervento del direttore sanitario abilitato all'esercizio della professione medica specialistica era stato solo sporadico e formale, ma deve formulare contestazioni specifiche con riferimento alle fatturazioni o allegare quantomeno elementi presuntivi - se non gravi, precisi e concordanti, almeno semplici - atti a suffragare l'asserita esistenza di un sistema abusivo.

Pignoramento ai danni del professionista: Equitalia non deve produrre in giudizio le cartelle di pagamento, è sufficiente il deposito dell'estratto del ruolo.**Cassazione n. 12888 del 23/6/15**

La cartella esattoriale non è altro che la stampa del ruolo in unico originale notificata alla parte, ed il titolo esecutivo è costituito dal ruolo. L'amministrazione non è quindi in grado di produrre le cartelle esattoriali, il cui unico originale è in possesso della parte debitrice. Essendo stati prodotti gli estratti del ruolo, essi sono validi ai fini probatori, sia per la prova del credito esattoriale che per individuare a tutela di quale tipo di credito agisca l'amministrazione.

Nel caso di specie un professionista aveva contestato la nullità dell'atto di pignoramento presso terzi e quindi del processo esecutivo da esso introdotto per l'omesso deposito delle cartelle esattoriali poste in esecuzione.

Accertamento con adesione: termini non interrotti dalla sospensione feriale dei termini**Cassazione n. 11632 del 5/6/15**

I termini previsti per l'adesione di un avviso di accertamento, a seguito di istanza del contribuente, non sono interrotti dall'istituto della sospensione feriale dei termini. La sospensione feriale dei termini opera infatti con riferimento ai 60 giorni di tempo per presentare ricorso.

PVC: è valido se sottoscritto da uno solo dei verificatori autorizzati all'accesso presso i locali**Cassazione n. 11993 del 2015**

Anche nel caso l'autorizzazione ad accedere presso i locali in cui è esercitata l'attività economica del contribuente – ai fini di effettuare ispezioni, verifiche, ricerche e rilevazioni – sia stata conferita a più impiegati, i poteri certificatori del pubblico ufficiale, diretti ad attestare nel pvc le attività compiute dai verificatori, i fatti, gli atti accaduti alla sua presenza e le dichiarazioni rese dai soggetti intervenuti alla verifica, sono legittimamente esercitati anche da uno soltanto degli impiegati che hanno eseguito l'accesso, non essendo previsto dagli artt. 52, co. 1, del D.P.R. 633/1972 e 32 e 33 del D.P.R. 600/1973 un esercizio congiunto della competenza; ne consegue che i requisiti prescritti per la valida formazione dell'atto pubblico sono assolti con la sottoscrizione del PVC da parte di un solo impiegato, non occorrendo a tal fine anche la sottoscrizione degli altri.

Presentazione dichiarazione: la prova solo la ricevuta dell'Agenzia**Cassazione n. 11236 del 29/5/15**

Per la prova dell'avvenuta presentazione della dichiarazione dei redditi il contribuente non può limitarsi a produrre un'attestazione del professionista abilitato, ma è necessaria la ricevuta rilasciata dall'Agenzia delle entrate.

Dichiarazioni rese in sede di verifica alla G.d.F.: sono elementi indiziari che da soli non sono sufficienti a costituire prova**Cassazione n. 11630 del 5/6/15**

Nel processo tributario, le dichiarazioni dal terzo - acquisite dalla polizia tributaria nel corso di un'ispezione e trasfuse nel processo verbale di constatazione, a sua volta recepito dall'avviso di accertamento - hanno valore meramente indiziario, i quali da soli non sono sufficienti a costituire prova, in quanto, non essendo coniugati con altri elementi, non rivestono i caratteri di gravità, precisione e concordanza, e concorrono a formare il convincimento del giudice, qualora confortate da altri elementi di prova.

Risoluzione del contratto di cessione di ramo d'azienda: il cessionario resta comunque responsabile per le imposte e le sanzioni.

Cassazione n. 11972 del 9/6/15

La fattispecie concerneva una cartella di pagamento per imposte e sanzioni collegate alla cessione di un ramo d'azienda, contratto poi risolto per inadempimento dopo pochi mesi dalla stipula, notificata al cessionario.

Sul punto la Cassazione ha ricordato che l'art. 14, co.1, del D.lgs.n.429/1997 prevede che il cessionario è responsabile in solido - fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro i limiti del valore dell'azienda o del ramo d'azienda - per il pagamento dell'imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuta la cessione e nei 2 precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore. Tale disposizione introduce una disciplina speciale in tema di cessione di azienda quanto ai rapporti tributari, regolando diversamente gli effetti della cessione sui debiti del cedente rispetto alla normativa codicistica che, nelle parti in cui non viene derogata, deve comunque ritenersi pienamente operante.

Considerato che il credito fiscale riguardava l'anno in cui è avvenuta la cessione del ramo d'azienda conclusa fra il debitore e il cessionario, anche in seguito alla successiva risoluzione avvenuta lo stesso anno, non può revocarsi in dubbio la piena operatività della cessione ai fini della responsabilità del cessionario in ordine alle obbligazioni relative all'anno di conclusione dell'accordo di trasferimento d'azienda in forza del citato art. 14 posto che la risoluzione non poteva spiegare efficacia retroattiva.

PENALE TRIBUTARIO

La crisi di liquidità non giustifica l'omesso versamento IVA

Cassazione n. 18501 del 5/5/15

Per giustificare l'omesso versamento IVA non può essere invocata dal contribuente (soggetto attivo) la "crisi di liquidità". Secondo i giudici, infatti, "è necessario che siano provati la non imputabilità al contribuente della crisi economica dell'azienda, e la circostanza che detta crisi non potesse essere adeguatamente fronteggiata" diversamente il contribuente ha l'obbligo di accantonare l'IVA dovuta e di gestire le proprie risorse in modo da far fronte all'obbligazione tributaria.

Crisi economica e omesso versamento di ritenute

Cassazione n. 21606 del 14/4/15

Il soggetto imputato del reato di cui all' art. 10-bis del D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, per aver omesso il versamento di ritenute certificate, può invocare come causa di esclusione della responsabilità penale l'impossibilità di aver potuto adempiere al pagamento del debito d'imposta purché provi che la crisi economica che ha investito l'azienda sia a lui stesso non imputabile e che sia stato impossibile fronteggiare la crisi economica ricorrendo ad idonee misure, da valutarsi in relazione al caso concreto.

Cumulo giuridico delle sanzioni per l'intermediario che viola più volte le disposizioni in materia di trasmissione telematica delle dichiarazioni

Cassazione n. 11741 del 5/6/15

In materia di sanzioni fiscali, il cumulo giuridico, previsto dall' art. 12 del D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 prevede, in presenza di specifiche condizioni, un trattamento sanzionatorio di favore per il contribuente che commette più violazioni, a differenza del cumulo ordinario, c.d. cumulo materiale, che comporta invece una sanzione per ogni violazione commessa.

La fattispecie concerneva il calcolo delle sanzioni da applicarsi a uno dei soggetti intermediari indicati nel co. 3 dell'art. 3 del D.P.R. n.322/1998, nel caso in cui incorra in più violazioni dell'art. 7-bis del D.lgs. n.241/1997 (in materia di trasmissione telematica delle dichiarazioni) avendo omesso o ritardato la trasmissione di più dichiarazioni fiscali. In particolare, si discuteva se in tale ipotesi trovi applicazione:

- l'art. 12 co.1 del D.lgs. 472/1997 secondo cui il contravventore "è punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio" anche se si tratti di "violazioni formali della medesima disposizione"; oppure
- l'art. 8 della legge n.689/1981 secondo cui la continuazione è possibile solo quando il soggetto "con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative".

Secondo la Cassazione al caso di specie si applica la disciplina dell'art. 12 citato, disposizione che deve interpretarsi nel senso che è irrilevante stabilire se le diverse violazioni della medesima disposizione sono frutto di un'unica omissione oppure di più omissioni della medesima disposizione

Le dichiarazioni di terzi sono prove presuntive

Cassazione n. 11630 del 5/6/15

Le dichiarazioni di un terzo, raccolte dalla polizia giudiziaria nel corso di un'ispezione, riportate nel processo verbale di constatazione recepito dall'avviso di accertamento, qualora abbiano valore confessorio e siano suffragate da altri elementi, integrano una prova presuntiva da porre a fondamento della motivazione dell'avviso di accertamento e non un mero indizio.

Se la società è ammessa al concordato preventivo non c'è l'omesso versamento degli acconti IVA

Cassazione n. 15853 del 12/3/15

Il reato di omesso versamento degli acconti Iva non sussiste laddove, prima della scadenza per il pagamento del debito tributario, la società sia stata ammessa a concordato preventivo con inclusione del debito Iva nel piano concordatario: l'apertura di tale procedura, infatti, determina comunque una dilazione di tale pagamento e rende quindi irrilevante il mancato rispetto dei termini di versamento originariamente stabiliti.

Reato tributario aggravato dal metodo mafioso

Cassazione n. 25353 del 17/6/15

Il reato tributario è aggravato se l'emissione delle fatture false ha agevolato contribuenti "in odore" di mafia. Più precisamente in tema di reati tributari, al fine della configurabilità dell'aggravante del cosiddetto metodo mafioso prevista dall'art. 7, D.L. n. 152/ 1991, è sufficiente che il reo abbia agito al fine di agevolare l'attività dell'associazione criminale, in quanto, avendo detta aggravante natura oggettiva, la stessa è valutabile a suo carico se da questi conosciuta o ignorata per colpa o ritenuta inesistente per errore determinato da colpa, non sussistendo - attesa l'ampia formulazione dell'art.59, co. secondo, cod. pen., introdotto dalla Legge 7 febbraio 1990 n. 19 - logica incompatibilità tra l'imputazione a titolo di dolo della fattispecie criminosa base (nella specie, l'art. 8, D.lgs. n. 74/2000) e quella, a titolo di colpa, di un elemento accidentale come la circostanza in questione.

Sequestro dei beni del commercialista

Cassazione n. 24967 del 16/6/15

È legittimo il sequestro dei beni personali del commercialista che si sospetta abbia istigato il cliente a evadere le imposte. La Suprema Corte ha osservato che il concorso di persone nel reato implica l'imputazione dell'intera azione delittuosa e dell'effetto conseguente in capo a ciascun concorrente e il sequestro non è collegato all'arricchimento personale di ciascuno dei correi, bensì alla corresponsabilità di tutti nella commissione dell'illecito. Pertanto la misura reale può incidere contemporaneamente o

indifferentemente sui beni di ciascuno dei concorrenti, fermo restando che il valore dei beni sequestrati non può complessivamente eccedere il valore del “prezzo” o del “profitto” del reato, in quanto il sequestro preventivo non può avere un ambito più vasto della futura confisca.

Omessa versamento IVA e sequestro

Cassazione n. 24976 del 16/6/15

In caso di omesso versamento dell'IVA oltre la soglia monetaria prevista dall'art. 10 ter del D.lgs. n. 74/2000, è legittimo il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca “per equivalente”, dei beni che si trovano nella disponibilità dell'unico socio della società ammessa al concordato preventivo.

Reati tributari. La cancellazione della società non evita la confisca

Cassazione n. 24960 del 16/6/15

La cancellazione dal Registro delle imprese limita la responsabilità dei soci per le obbligazioni tributarie solamente in sede civile. Le disposizioni dell'art. 2495 c.c., pertanto, non giovano al presunto evasore fiscale che ha trasferito la società all'estero.

Più dichiarazioni in ritardo. Cumulo giuridico delle sanzioni

Cassazione n. 23123 del 18/6/15

Se più dichiarazioni fiscali sono state trasmesse in ritardo, per le sanzioni vale il cumulo giuridico e non quello materiale. Anche nell'ambito delle infrazioni commesse dagli intermediari è possibile distinguere tra violazioni “non formali”, “formali” e “meramente formali”.

CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Il contribuente non può proporre ricorso contro l'avviso di liquidazione notificato al notaio.

Cassazione n. 9952 del 15/5/15

Nel caso di specie un avviso di liquidazione relativo alle imposte dovute per l'acquisto di un immobile di interesse storico era stato notificato al notaio a seguito di denuncia di averata condizione. Le relative imposte ipotecarie e catastali, che erano state versate in misura fissa, invece che proporzionale, erano state recuperate a tassazione.

La Cassazione, in merito all'impugnazione dell'atto, ha stabilito che la società contribuente non è legittimata a impugnare un atto che era stato notificato al notaio quale ufficiale rogante della denuncia di averata condizione e firmatario della stessa.

Infatti, in base all'art. 57 del D.P.R. n.131/1986, il notaio che ha redatto l'atto e ha richiesto la registrazione è obbligato in solido con la società al pagamento dell'imposta.

Pertanto, l'Ufficio è legittimato a notificare l'avviso di liquidazione al notaio in base all'art. 1292 c.c., mentre la Società non è legittimata a dolersi della fondatezza dell'atto rivolto nei confronti del coobbligato, dato che in tal modo verrebbe a vanificarsi la facoltà di scelta della creditrice di chiedere l'adempimento a uno qualsiasi degli obbligati solidali. Nel caso di specie, la mancata impugnazione ha reso definitivo il rapporto tributario nei confronti del Notaio.

Motivi aggiunti nel processo tributario

Cassazione n. 7863 del 17/4/15

Nel processo tributario l'ambito dei vizi di invalidità dedotti nel ricorso introduttivo può essere modificato con la presentazione di motivi aggiunti ammissibili, ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 31 dicembre 1992, n. 546, solo nell'ipotesi in cui vengano depositati documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione tributaria.

Per la notifica dell'atto nelle mani del portiere non serve la raccomandata A/R**Cassazione n. 10554 del 22/5/15**

Per il perfezionamento della notifica dell'atto, avvenuta nelle mani del portiere che rilascia ricevuta, non è necessario che la successiva raccomandata contenente l'avviso della avvenuta notificazione al portiere, sia fatta con avviso di ricevimento. Laddove la legge ritiene indispensabile tale modalità ai fini della regolarità della notifica lo prevede espressamente.

I documenti irritualmente prodotti in 1° grado devono ritenersi ritualmente prodotti nel giudizio di 2° grado**Cassazione n. 12783 del 19/6/15**

Il termine previsto dall'art. 32 del D.lgs. n.546/1992 per il deposito di memorie e documenti deve ritenersi perentorio, pur non essendo dichiarato tale dalla legge. Ne consegue che la mancata osservanza del detto termine determina la preclusione di ogni ulteriore attività processuale, senza che assuma alcun rilievo, in contrario, la circostanza che la controparte si sia costituita in giudizio senza nulla eccepire al riguardo.

Tuttavia nel giudizio di appello davanti alle commissioni tributarie regionali le parti hanno facoltà, ai sensi dell'art. 58, co.2, d.lgs. n. 546/1992, di depositare nuovi documenti, a nulla rilevando la eventuale irritualità della loro produzione in primo grado.

Società cancellate dal registro delle imprese: per le obbligazioni non assolute l'Agenzia deve dimostrare l'effettiva distribuzione dell'attivo ai soci**Cassazione n. 13259 del 26/6/15**

In caso di cancellazione di una s.r.l. dal registro delle imprese, la responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali non assolute è limitata alla parte da ciascuno di essi conseguita nella distribuzione dell'attivo risultante dal bilancio di liquidazione della società.

Pertanto, l'Agenzia delle Entrate, per agire nei confronti del socio, deve dimostrare, in base al bilancio finale di liquidazione, che:

- c'è stata distribuzione dell'attivo;
- una quota di tale attivo sia stata effettivamente riscossa dal socio.

Notifica a mezzo posta: occorre l'attestazione da parte dell'ufficiale postale**Cassazione n. 12932 del 23/6/15**

In tema di notifica a mezzo posta degli atti giudiziari e tributari, la data di spedizione della raccomandata risultante dall'avviso di ricevimento, non accompagnata da alcuna attestazione dell'ufficiale postale, è priva di valenza probatoria. Spetta al mittente addurre ulteriori elementi comprovanti la regolarità della notificazione.

FISCALE - VARIE**Assicurazione professionale. Copertura per il commercialista curatore****Cassazione n. 12872 del 22/6/15**

Salvo che il contratto non preveda altrimenti, l'assicurazione professionale deve coprire anche l'attività di curatore fallimentare svolta dal commercialista: l'attività di curatore rientra a pieno titolo tra quelle che la legge riserva al commercialista iscritto all'albo.

Adesione all'accertamento del curatore non autorizzato**Cassazione n. 13242 del 26/6/15**

Se l'accertamento con adesione è stato chiesto dal curatore fallimentare, il termine per proporre ricorso in

Commissione tributaria è sospeso di diritto per 90 giorni anche quando l'organo della procedura non era stato esplicitamente autorizzato all'accertamento con adesione dal giudice delegato. Secondo la Cassazione, la mancanza dell'autorizzazione del giudice delegato o del tribunale, prevista dall'art. 35 della legge fallimentare ad integrazione dei poteri spettanti al curatore nello svolgimento di attività negoziale, importa, non già la nullità dei negozi posti in essere, ma l'annullabilità dei medesimi, che, può essere fatta valere, ai sensi dell'art. 1441 – cc., unicamente dall'amministrazione fallimentare.

Nella fattispecie, quindi, non si è determinata la nullità del procedimento di accertamento con adesione, e la presentazione dell'istanza da parte del curatore ha prodotto la sospensione del termine, con conseguente tempestività della successiva presentazione del ricorso giurisdizionale.

Imposta di registro e ipotecarie - Ammissione al pagamento in misura fissa dell'imposta

Cassazione n. 10348 del 20/05/15

L' ammissione al beneficio del pagamento in misura fissa delle imposte di registro ed ipotecarie relative agli atti di acquisto di fondi rustici da parte di cooperative e società forestali, è subordinata al presupposto dell'idoneità di detti fondi ad aumentare l'efficienza dell'azienda e il relativo reddito attraverso il miglioramento qualitativo e quantitativo delle colture forestali (l. 27/12/1977, n. 984, art. 7, c. 4, lett. b)., che non necessariamente implica l'effettuazione di interventi di forestazione. Logica conseguenza del principio è che, da un lato, le agevolazioni medesime non possono essere revocate qualora nei tre anni dall'acquisto del fondo non sia intervenuta l'approvazione o l'esecuzione del piano di coltura e forestazione e che, dall'altro, non rileva neppure che l'avvenuta approvazione o esecuzione di interventi di miglioramento riguardi solo una parte soltanto del fondo.